

# Studio Colasanto Michele

*Commercialisti e Revisori dei Conti*

Spett.le  
Comune di  
Perosa Argentina  
Città Metropolitana di Torino

## **PARERE N. 22 /2018**

### **OGGETTO : PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2018/2020".**

Il sottoscritto Dott. Michele Colasanto in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Perosa Argentina, nominato per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con delibera del Consiglio Comunale n° 30 del 28 dicembre 2017;

Vista l'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente relativo al triennio 2018/2020, che il Comune di Perosa Argentina ha definito in seguito alle trattative condotte tra la delegazione trattante della parte pubblica composta dalla Dott.ssa Filliol Laura, Segretario Comunale, Dott. Benedetto Luca responsabile dei servizi finanziari e tributi, Barral Luisa responsabile dei servizi dell'area amministrativa, e la delegazione di parte sindacale composta dai Sigg. Colonna Ernesto e Maffucci Alessandro in rappresentanza della Cgil Fp, Cisl Fps, Uil Fpl e Csa e i sigg. Breuza Sabrina e Berlaita Michela componenti della R.s.u., unitamente alla relazione Illustrativa Tecnico Finanziaria del Contratto Decentrato Integrativo per il triennio 2018/2020;

Vista la determinazione n° 677 del 11/12/2018 del responsabile del servizio avente ad oggetto la "Quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2018";

Visto il comma 2 dell'art. 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 il quale testualmente recita: *"2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ..Omissis;*

Visto il comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, secondo cui "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le



risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”;

Visto l'art. 67, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018 secondo cui *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

Richiamato, altresì il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Verificata la correttezza dei calcoli sottesi alla costituzione del fondo;

Verificata la copertura della spesa nel bilancio come risulta dalla relazione tecnico finanziaria;

Rilevato che con tale accordo viene assicurata la compatibilità' ed il mantenimento degli equilibri in corso di gestione e prospettici e quindi gli equilibri di bilancio;

**esprime**

il proprio parere favorevole sulla compatibilità degli oneri contrattuali della spesa, prendendo atto della regolarità economica – finanziaria delle risorse da utilizzare per l'applicazione dell'accordo in esame in relazione ai vincoli di bilancio.

Torino, li 18/12/2018

Il Revisore dei Conti

Dott. Gasparotto Michele

